

di Enrico Larocca

IN BREVE

Con finalità di contrasto all'evasione I.V.A. l'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017, ha rilasciato il modello VP con il quale i titolari di partita I.V.A. provvederanno a trasmettere i dati relativi alle liquidazioni I.V.A. del 2017. La prima scadenza è posta al 31/05/2017 e riguarderà i dati relativi alle liquidazioni I.V.A. dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2017. Si tratta di una novità che avrà la stessa periodicità sia per i contribuenti mensili che per i contribuenti trimestrali. Entrambi, dovranno trasmettere i dati con cadenza trimestrale entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ciascun trimestre solare. Il modello come è facile immaginare rileva le operazioni e l'I.V.A. esigibile in relazione alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi e agli acquisti rilevanti agli effetti del tributo.

OGGETTO DELL'ADEMPIMENTO

Il nuovo adempimento, che insieme alla trasmissione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, è stata oggetto di forti contestazioni da parte dalle categorie professionali interessate, alla fine è partito. In questo scritto ci occuperemo della trasmissione periodica delle risultanze delle liquidazioni I.V.A., un adempimento che era stato soppresso oltre 15 anni fa¹ e che l'Agenzia delle Entrate ha voluto reintrodurre con decorrenza dal 01/01/2017.

L'intento perseguito dell'Amministrazione Finanziaria con la reintroduzione dell'obbligo, è quello di contrastare il diffuso fenomeno di ritardare, se non proprio omettere, il versamento periodico dell'I.V.A. riservandosi la possibilità di accedere al ravvedimento operoso e di regolarizzare con una cifra modesta il proprio inadempimento. Questi comportamenti sono sempre più ricorrenti nella prassi delle imprese e sono tesi ad utilizzare temporaneamente il debito periodico per I.V.A. come fonte di finanziamento a basso costo. In altri termini, il ritardo o l'omissione del versamento periodico dell'I.V.A. vengono utilizzati spesso come alternativa alla richiesta di una linea di credito che stante le condizioni aziendali non potrebbe essere ottenuta.

¹ Dal 1° gennaio 2002 entrarono in vigore le semplificazioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 che prevedevano l'abrogazione dell'obbligo di trasmissione della dichiarazione I.V.A. periodica.

di Enrico Larocca

L'Agenzia delle Entrate dal suo canto, attraverso il collegamento tra il modello relativo alla liquidazione periodica dell'I.V.A. e l'archivio dei versamenti presenti nell'anagrafe tributaria, conta di acquisire con maggiore rapidità le discrasie tra I.V.A. liquidata e I.V.A. versata, avviando l'emissione degli avvisi di irregolarità con maggiore anticipo. L'avvio anticipato degli avvisi di irregolarità permette di aumentare il carico sanzionatorio, ponendosi come misura volta a scoraggiare comportamenti non rispettosi dei termini ordinari di versamento. Ricordiamo che la comunicazione è trimestrale anche per i soggetti con periodicità di liquidazione mensile e deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione del secondo trimestre, da inviare entro il 16 settembre; mentre nei casi in cui sia obbligatoria la liquidazione del 4° trimestre, questa va presentata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. I soggetti con liquidazione mensile dovranno redigere e trasmettere un modello per ogni mese liquidato; mentre i soggetti trimestrali compileranno un unico modello per l'intero trimestre.

SOGGETTI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO

Sono esclusi dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero, nel qual caso l'Agenzia delle Entrate dovrebbe chiarire se l'obbligo comunicativo sia limitato al trimestre di riferimento dell'operazione o se, come invece sembra, si estenda anche ai trimestri successivi. Dal nostro punto di vista, la soluzione più coerente - tenendo conto, ad esempio, di quanto stabilito dalle istruzioni ministeriali al modello relativamente agli obblighi dei curatori fallimentari, obbligati alla trasmissione solo per i periodi in cui ci sono dati contabili da trasmettere - sarebbe quella di obbligare la trasmissione, solo in rapporto ai trimestri che presentano dei dati contabili rilevanti agli effetti dell'I.V.A. Nei casi di contemporanea presenza di operazioni esenti ed operazioni con liquidazione dell'I.V.A. (pensiamo al reverse-charge) la comunicazione dovrebbe riguardare solo i periodi con I.V.A. liquidata. Seguendo questo criterio chi esercita ad esempio le professioni sanitarie o attività di raccolta delle scommesse (entrambe attività in esenzione da I.V.A.) dovrebbe essere esonerato dall'adempimento in discorso, in quanto già esonerato dalla dichiarazione annuale I.V.A.

di Enrico Larocca

IL MODELLO DA TRASMETTERE E LE MODALITA' DI COMPILAZIONE

Il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 58793 del 27 marzo 2017, si compone di due quadri:

- a) il frontespizio;
- b) il modello VP che accoglie i dati della liquidazione periodica.

Il frontespizio contiene tutti i dati anagrafici del dichiarante persona fisica; nel caso in cui il dichiarante sia una persona non fisica, oltre ai dati relativi al codice fiscale del dichiarante, saranno riportati i dati di identificazione del rappresentante legale. Infine, nel caso di affidamento della trasmissione telematica ad intermediario abilitato o nei casi di tenuta della contabilità da parte di un professionista abilitato, occorrerà indicare il codice fiscale dell'intermediario e la data dell'impegno a trasmettere.



CODICE FISCALE
0 1 2 9 6 9 1 0 7 7 9

DATI GENERALI	Anno di imposta	2 0 1 7	
	- CONTRIBUENTE -		
	Partita IVA	0 1 2 9 6 9 1 0 7 7 9	
	Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)	Ultimo mese	Liquidazione del gruppo
	- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -		
	Codice fiscale	C P T P R I 8 7 D 1 3 A 5 1 8 J	Codice carica
FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	L R C N R C 5 9 M 2 8 F 0 5 2 W	
	Impegno alla presentazione	2	
	Data dell'impegno	giorno mese anno 0 1 0 5 2 0 1 7	FIRMA DELL'INCARICATO

di Enrico Larocca

La seconda parte del modello è costituita dal **modello VP** nel quale vanno esposti tutti i dati contabili che confluiscono nella liquidazione periodica dell'IVA.

Esempio: si supponga che una ditta che una società abbia registrato nel 1° trimestre 2017 i seguenti dati:

1. Corrispettivi al 10% per Euro 6.212,18 con IVA per Euro 621,26;
2. acquisti al 4 % per Euro 56,43 con IVA per Euro 2,26; acquisti al 10% per Euro 21,80 con IVA per Euro 2,18 e acquisti al 22 % per Euro 966,60 con IVA per 212,64;
3. non esiste credito IVA per l'anno 2016.

La compilazione della seconda parte del modello risulterebbe la seguente:



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CODICE FISCALE

0	1	2	9	6	9	1	0	7	7	9									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 0 1

	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)		6 2 1 2 1 8	
	VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)			1 0 4 4, 8 3
	VP4	IVA esigibile		6 2 1, 2 6	
	VP5	IVA detratta			2 1 7, 0 8
	VP6	IVA dovuta		1 4 0 4, 1 8	o a credito ²
	VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro			
	VP8	Credito periodo precedente			
	VP9	Credito anno precedente			
	VP10	Versamenti auto UE			
	VP11	Crediti d'imposta			
	VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		4, 0 4	
	VP13	Acconto dovuto			
	VP14	IVA da versare		1 4 0 8, 2 2	o a credito ²

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

di Enrico Larocca

Matera, 01/04/2017

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2017 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.